

## **DIRITTO ALL'OBLIO: FRA DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO DI RIEVOCAZIONE STORICA**

### **NOTA ALLA SENTENZA N. 19681/19 DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**Anna Lucia Valvo\***

Di particolare pregio argomentativo appare essere la sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 delle Sezioni Unite Civili che, dopo aver operato una puntuale distinzione fra diritto di cronaca e diritto di rievocazione storica, ha riconosciuto il diritto all'oblio del ricorrente il quale in un lontano passato si era reso responsabile del delitto di uxoricidio<sup>1</sup>.

Preliminarmente occorre precisare che la pronuncia in questione non riguarda il diritto all'oblio nella sua dimensione "digitale"<sup>2</sup> ma riconosce il diritto in questione in relazione al più tradizionale (e mai superato) sistema di diffusione dell'informazione: la carta stampata<sup>3</sup>.

I fatti sono brevemente riassumibili come segue.

Il Signor S. aveva scontato una condanna per l'omicidio della moglie e aveva affrontato un complicato periodo di adattamento sociale nella sua cittadina quando un quotidiano locale pubblicava un articolo che, a ventisette anni di distanza dal fatto, riportava alla ribalta della cronaca l'omicidio in questione.

L'articolo di stampa non era diffamatorio nei confronti del ricorrente ed era stato collocato in una rubrica dedicata ad una serie di fatti criminosi occorsi nella città in anni risalenti nel tempo.

Nonostante l'articolo fosse rispettoso della dignità della persona, il Signor S. si rivolgeva al Tribunale civile e successivamente alla Corte di Appello di Cagliari per il riconoscimento della violazione del proprio diritto all'oblio e per ottenere il relativo risarcimento dei danni da parte della testata giornalistica.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato le richieste del Signor S. sul presupposto che l'articolo di stampa non era diffamatorio, rispondeva a verità e, nel

---

\* Ordinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi della Sicilia Centrale "Kore".  
Avvocato del Foro di Roma.

<sup>1</sup> Si riporta di seguito la massima: "In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva".

<sup>2</sup> Cfr. V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla Damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Padova, 2019, p. 219 ss.

<sup>3</sup> Cfr. D. POLETTI e F. CASAROSA, *Il diritto all'oblio (anzi, i diritti all'oblio) secondo le Sezioni Unite*, in *Diritto di Internet*, 4, 2019, p. 724 ss.; F. SICURO, *Libertà di informazione e diritto all'oblio (brevi osservazioni a margine di Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 26 giugno - 4 luglio 2018, n. 28086)*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2019.

bilanciamento fra diritti contrapposti, libertà di espressione e tutela dei dati della persona, i giudici avevano ritenuto la prevalenza della prima sulla seconda<sup>4</sup>.

In particolare, la Corte di Appello aveva precisato che l'articolo in questione era stato inserito in una rubrica settimanale dedicata al ricordo di diciannove omicidi e che il delitto commesso dal Signor S. era stato descritto "senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi" e senza "nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto, nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione".

Nondimeno, la Corte di Appello chiariva che, alla luce della giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di cronaca e di critica, era quest'ultimo che doveva esser ritenuto prevalente sul diritto all'oblio invocato dal ricorrente atteso che il contestato articolo era stato pubblicato al fine di "offrire, all'interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana" e precisava che l'articolo, lungi dal voler mettere alla gogna il Signor S., faceva parte di un progetto editoriale che "indiscutibilmente rientra nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione"<sup>5</sup>.

A sua volta, la terza Sezione civile della Corte di Cassazione, dinanzi alle divergenti pronunce giurisprudenziali di legittimità in materia di diritto all'oblio, con ordinanza interlocutoria 5 novembre 2018, n. 28084, trasmetteva gli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

L'ordinanza interlocutoria chiarisce innanzi tutto che la questione che viene in linea di conto non riguarda il diritto all'oblio (posto al servizio del diritto alla riservatezza) in relazione all'identità digitale connessa agli archivi informatici delle testate giornalistiche<sup>6</sup> e che tale diritto, da ultimo previsto nel Regolamento dell'Unione europea conosciuto come GDPR<sup>7</sup>,

---

<sup>4</sup> La scelta editoriale della testata giornalistica era stata ritenuta corretta e rispettosa del diritto di cronaca sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello sul presupposto che essa era diretta ad offrire "una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana".

<sup>5</sup> Aggiungendo che la cronaca "se inserita in un preciso disegno editoriale non può mai dirsi superata" atteso che "il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo".

<sup>6</sup> Cfr. in proposito la sentenza della terza Sezione civile della Corte di Cassazione n. 5525/2012 che nel bilanciamento fra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza ha messo in rilievo la necessità di tutelare il diritto all'oblio e cioè il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che in ragione del tempo trascorso sono dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. In proposito si rinvia a A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale*, in *Studi sull'Integrazione Europea*, 2, 2015, p. 347 ss.

<sup>7</sup> Art. 17 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il diritto alla cancellazione dei dati consiste nel "diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali" in presenza di determinate condizioni, tra cui la revoca del consenso al trattamento degli stessi da parte dell'interessato ovvero la perdita della relativa preordinazione rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trat-

si contrappone direttamente con il diritto di cronaca posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione.

Se è vero dunque che il diritto all'informazione (art. 21 Cost, art. 10 CEDU e art. 11 Carta di Nizza) nell'ambito del quale ricade il diritto di cronaca deve rispondere a determinati criteri: i.e. l'utilità sociale della notizia, la rispondenza della stessa a verità e la forma civile dell'esposizione dei fatti, è altrettanto vero che in alcuni casi occorre fare un equilibrato bilanciamento fra diritto di cronaca e diritto all'oblio in termini di prevalenza dell'uno sull'altro o viceversa. In proposito, l'ordinanza interlocutoria fa espresso riferimento ai principi enunciati nell'ordinanza della prima Sezione civile della Corte di Cassazione del 20 marzo 2018, n. 6919 la quale afferma che il diritto all'oblio "può essere recessivo rispetto al diritto di cronaca, solo in presenza di determinate condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l'interesse effettivo e attuale alla diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato, le modalità in concreto impiegate...".

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione giungono a conclusioni differenti rispetto a quelle del Tribunale e della Corte di merito.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite, sempre in riferimento alla ordinanza interlocutoria, ricordano che il diritto all'oblio va fatto risalire alla sentenza della terza Sezione civile della Corte di Cassazione del 9 aprile 1998 n. 3679 con la quale la Corte di legittimità, in relazione al diritto di cronaca e alla esigenza della attualità della notizia, contrappose un "nuovo profilo del diritto alla riservatezza<sup>8</sup> definito anche come diritto all'oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata".

La sentenza non manca di far riferimento anche alla normativa europea e alla relativa giurisprudenza, in particolare, alla sentenza meglio nota come *Google Spain*<sup>9</sup> che, in estrema sintesi, dichiarata la prevalenza del diritto all'oblio su ogni altro contrapposto interesse, pone l'obbligo della rimozione dei dati in capo al gestore del motore di ricerca.

Si è detto che la pronuncia in commento è particolarmente interessante per le conclusioni cui giunge e per l'equilibrato iter logico argomentativo seguito dai giudici i quali, dopo aver esaminato le questioni poste nella ordinanza interlocutoria, operano un primo ordine sistematico di quel che può esser ricondotto al cosiddetto "diritto all'oblio" specificando che il diritto in questione non può esser ricondotto ad una visione unitaria ma riguardare tre differenti situazioni: "quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete<sup>10</sup>, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legitti-

---

tati. Cfr., in proposito, E. STRADELLA, *Brevi note su memoria e oblio in rete, a partire dal Regolamento UE 2016/679*, in P. PASSAGLIA – D. POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017, p. 91.

<sup>8</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Dignità dell'uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni)*, in [www.consultaonline.it](http://www.consultaonline.it), III/2016, p. 372.

<sup>9</sup> Sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa c-131/12 Google Spain).

<sup>10</sup> Cfr. T.E. FROSINI, *Liberté, égalité, internet*, (II Ed.), Napoli, 2019.

mamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella citata sentenza *Google Spain* della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati”.

Atteso che il caso da decidere rientra nella prima delle citate ipotesi, la sentenza chiarisce la estraneità della questione sottoposta alla sua cognizione ai “problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete internet” e la inquadra nel classico caso riferibile alla libertà di stampa e alla diffusione della notizia tramite il giornale (cartaceo) trattandosi dunque non di un problema di pubblicazione ma di un problema di ripubblicazione di una notizia già apparsa in passato ed escludendo del tutto la sussistenza di un diritto di cronaca.

In ragione di tale precisazione, le Sezioni Unite ritengono innanzi tutto di discostarsi dalla prospettiva dell'ordinanza interlocutoria che, sostanzialmente, aveva chiesto l'indicazione della linea di confine fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza.

La decisione chiarisce dunque che con la ripubblicazione di una notizia a distanza di tempo dai fatti, il giornalista non esercita un diritto di cronaca ma esercita un diritto di rievocazione storica di fatti collegati ad un contesto passato.

Tale circostanza, tuttavia, non esclude che fatti del passato possano ritornare di attualità e che la loro diffusione sarebbe sicuramente riconducibile al diritto di cronaca.

Tuttavia, in assenza di tali elementi, e questo è il caso in questione, la Sezioni Unite Civili escludono che ci si trovi in presenza dell'esercizio del diritto di cronaca trattandosi piuttosto di diritto di rievocazione storica in quanto tale suscettibile di una garanzia, per così dire, affievolita rispetto al diritto di cronaca.

In tale contesto, del tutto legittima appare la scelta editoriale del quotidiano di rievocare fatti (anche di cronaca) che hanno avuto una certa rilevanza in un determinato contesto sociale. Tale scelta è riconducibile ad una delle tante modalità in cui si esercita la libertà di stampa tutelata a livello costituzionale e dunque non sindacabile dal giudice.

Quel che viene in linea di conto ai fini della tutela del diritto alla riservatezza, sono le modalità della [ri]pubblicazione e dunque della rievocazione storica nel senso che quel che deve essere oggetto di accertamento è se il diritto di rievocazione storica implichi anche il diritto a fare precisi (e nominativi) riferimenti alla persona che era stata protagonista della vicenda in questione.

In altri termini, con la pronuncia in commento le Sezioni Unite chiariscono la necessità della rilevanza pubblica a conoscere, a distanza di così tanto tempo, anche il nome della persona che si era resa responsabile del delitto evocato nella rubrica del giornale sotto il profilo che, se all'epoca dei fatti esisteva senza meno un interesse pubblico a conoscere l'identità dei protagonisti della vicenda, l'identificazione personale “potrebbe divenire irrilevante” a distanza di tempo quando i fatti si “siano sbiaditi nella memoria collettiva”.

È chiaro che in funzione del trascorrere del tempo e del conseguente affievolimento dell'interesse pubblico alla notizia, differente sarà l'esito del bilanciamento fra i contrapposti diritti di rilevanza costituzionale ed è altrettanto chiaro che il diritto alla riservatezza (poi divenuto oblio in ragione del tempo trascorso) non invocabile nell'immediatezza dei fatti – con conseguente e necessaria prevalenza del diritto di cronaca –, è invece destinato a prevalere dopo un certo lasso di tempo in modo che la persona sia rappresentata in maniera non più corrispondente al passato ma in modo da riflettere la sua attuale dimensione personale e sociale e in maniera non più corrispondente al passato.

Sulla base di queste premesse, le ss.UU. nel ribadire la legittimità della scelta editoriale della testata giornalistica ha annullato (con rinvio) la sentenza della Corte di Appello di

Cagliari anche sul presupposto del mancato chiarimento del perché un articolo di ricostruzione storica di cronache del passato avesse reso necessaria la pubblicazione del nome del protagonista della vicenda considerato che quest'ultimo non è un personaggio pubblicamente noto e, dopo aver scontato la pena detentiva, ha affrontato un difficile percorso di inserimento sociale; sacrificio poi vanificato dalla pubblicazione dell'articolo in questione.

Conclusivamente, con la pronuncia in commento le Sezioni Unite Civili sembrano segnare il passo verso un effettivo e proporzionato bilanciamento nel fragile equilibrio fra i diritti costituzionalmente garantiti di cui si è fin qui detto.

Attesa la intangibilità della libertà di espressione che rappresenta uno dei principi cardini di una società democratica, la tutela di tale libertà e dei diritti ad essa strettamente connessi, come il diritto di cronaca, deve necessariamente cedere il passo alla tutela di diritti altrettanto intangibili, come il diritto all'oblio, quando il lungo (lunghissimo nel caso in commento) periodo di tempo trascorso dai fatti oggetto di cronaca consente di ritenere la notizia, o meglio, i suoi dettagli, irrilevante sotto il profilo dell'interesse pubblico.